



**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL  
CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO DAGLI ISCRITTI  
AL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PORDENONE**

(Approvato dal Consiglio Direttivo in data 14.05.2024, verbale n.06/2024)

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione del contributo annuale di iscrizione all'albo professionale e le sanzioni conseguenti al suo mancato pagamento, sulla base di quanto previsto all'art. 26, 1° comma, lettera c) del Regolamento per la professione di Geometra e del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274.

**Art. 2 – Definizione di contributo annuale d'iscrizione**

Con il termine “contributo annuale di iscrizione” si intende l'importo che ogni iscritto deve corrispondere al Collegio.

Tale somma è dovuta con cadenza annuale dagli iscritti all'Albo e dalle Società tra Professionisti (STP) iscritte nell'Elenco Speciale, a partire dall'anno solare di iscrizione fino al momento della cancellazione.

Per “anno” o “anno solare” si intende il periodo che si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La quota annuale è comprensiva del contributo dovuto dal Collegio al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

**Art. 3 - Determinazione dell'importo e scadenze**

Ogni anno, entro il mese di novembre, il Consiglio Direttivo del Collegio definisce con propria delibera l'importo della quota annuale di iscrizione all'Albo professionale, delle quote per le nuove iscrizioni, delle sanzioni per il ritardato o omesso pagamento e la data di scadenza.



In mancanza di deliberazione da parte del Consiglio Direttivo gli importi e le scadenze rimarranno invariate rispetto all'anno precedente.

#### **Art. 4 - Modalità e termini di pagamento**

La quota annuale, dovuta da ciascun iscritto e dalle STP al Collegio, deve essere corrisposta con le modalità e nei termini stabiliti nella delibera in cui si definisce il suo ammontare.

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale è fissato con la delibera del Consiglio direttivo del Collegio di cui all'art.3.

Il Consiglio può deliberare eventuali variazioni della data di scadenza, dandone comunicazione agli iscritti tramite le modalità in uso al Collegio (mail, PEC, circolari ecc.).

L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

Il mancato pagamento della quota non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'albo.

Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Albo, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda. La domanda di cancellazione va inoltrata al collegio entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento onde evitare il pagamento della quota anche per l'anno successivo

#### **Art. 5 - Titolari dell'obbligo di pagamento**

Sono tenuti al pagamento tutti coloro che alla data del 1° gennaio dell'anno in corso risultano iscritti all'Albo, compresi coloro i quali siano stati cancellati o abbiano presentato istanza di cancellazione nel corso dell'anno.

In caso di trasferimento ad altro Collegio nel corso dell'anno, l'iscritto è tenuto al versamento della quota annuale stabilita dal Collegio di Pordenone.

In caso di trasferimento da altro Collegio nel corso dell'anno, l'iscritto è esonerato dal pagamento della quota nel caso in cui dimostri di averla già corrisposta al Collegio di provenienza.



In caso di **cancellazione dall'Albo**, sia su richiesta dell'iscritto, sia a seguito di un provvedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto, la quota annuale maturata e non corrisposta continuerà ad essere dovuta dall'iscritto.

In caso di **sospensione per morosità**, l'iscritto è comunque tenuto al pagamento del contributo annuale anche nel periodo in cui vige la sospensione.

In caso di reinscrizione il contributo è dovuto per l'intero importo della quota prevista per l'anno in corso. Sono esonerati gli iscritti che, in regola con il versamento della quota dell'anno in corso, presentano istanza di cancellazione e successiva richiesta di reinscrizione nel corso del medesimo anno solare, salvo quanto indicato nell'art. 10.

#### **Art. 6 - Riduzioni ed esoneri**

In caso di prima iscrizione, sarà dovuta la quota annuale stabilita con la delibera del Consiglio direttivo del Collegio di cui all'art. 3.

In caso di decesso dell'iscritto/a, entro la scadenza definita ai sensi dell'art. 4 per l'anno di riferimento, non è dovuto il versamento della relativa quota annuale.

Nel caso di decesso dell'iscritto moroso e questo non avesse ancora versato la quota, gli eredi sono tenuti al pagamento della stessa con le maggiorazioni previste all'art. 9.

#### **Art. 7 – Avviso di Pagamento**

La riscossione del pagamento avviene tramite bollettino PAgoPA.

L'avviso di riscossione sarà trasmesso, a mezzo PEC o similare, con apposita circolare contenente:

- l'indicazione dell'importo del contributo annuale;
- il termine del pagamento;
- le sanzioni/more per eventuali mancati/ritardati pagamenti;
- istruzioni per il pagamento
- bollettino PAgoPA



Il Collegio non è responsabile per eventuali variazioni di recapiti non comunicate dall'iscritto, che potrebbero ritardare o annullare la consegna di avvisi e determinare il mancato pagamento della quota.

#### **Art. 8 – Ritardato pagamento**

Scaduto il termine fissato all'art. 4, sarà necessario rimettere il bollettino PAgoPA.

In tale caso l'importo sarà maggiorato, per oneri di segreteria e remissione del bollettino PAgoPA, dell'importo fissato con delibera del Consiglio direttivo del Collegio di cui all'art.3.

#### **Art. 9 - Recupero dei crediti**

Il Collegio procederà con le azioni ritenute più idonee al recupero del credito, compreso quello forzoso nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo, a mezzo di opportuna azione giudiziale, con addebito delle spese legali e accessorie, oltre alle spese e agli interessi di mora.

Prima di avviare la riscossione sarà trasmessa agli iscritti morosi comunicazione della irregolarità con invito alla regolarizzazione

#### **Art. 10 - Riabilitazione**

Con il pagamento delle quote dovute viene formalmente a cessare il periodo di sospensione. Il Consiglio direttivo del Collegio provvederà con formale delibera alla riabilitazione dandone comunicazione agli interessati.

#### **Art. 11 - Norme finali**

Il presente Regolamento, compatibilmente con quanto già deliberato, entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo

Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo del Collegio.

Gli iscritti saranno informati dell'approvazione del presente Regolamento attraverso i consueti canali di comunicazione in uso al Collegio.